

OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

Aprile 2023

CORTE COSTITUZIONALE

(di Karma Natali)

Novità in materia penale e processuale penale rinvenute nei provvedimenti normativi pubblicati in **G.U. nel periodo compreso tra il 1.4.23 e il 30.4.2023.**

C. cost., 14.4.2023 n. 72 (ordinanza)

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Vicenza.

Il GUP del Tribunale di Vicenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 co. 8-*bis* T.U. immigrazione, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a sei anni sia per le ipotesi di contraffazione o alterazione di titoli di soggiorno o documenti necessari al loro ottenimento, sia per il mero uso di tali documenti (invece di stabilire, in quest'ultima ipotesi, una riduzione di 1/3 della pena edittale, analogamente a quanto previsto dall'art. 489 Cp). Osserva il rimettente che la previsione di tali limiti di pena in ordine alla fattispecie concernente l'uso dei documenti precluderebbe al giudice di accogliere la richiesta di sospensione con messa alla prova.

Evidenziando che l'art. 32 co. 1 lett. *a* d.lgs. 10.10.2022 n. 150 ha modificato l'art. 550 co. 2 Cpp inserendo il delitto in esame nel novero di quelli per cui si procede a citazione diretta, la Corte ha restituito gli atti al giudice rimettente, sottolineando che la sopravvenienza normativa escluderebbe l'applicazione della disposizione censurata: «l'accoglimento della richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova [infatti] non è più preclusa dalla previsione del massimo edittale di sei anni di reclusione [...], risultando consentita dal generale richiamo compiuto dall'art. 168-bis cod. pen. all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen.». La Corte ha pertanto restituito gli atti al rimettente per le opportune verifiche circa l'influenza della normativa sopravvenuta sulla valutazione di non manifesta infondatezza e rilevanza delle questioni sollevate.

C. cost., 11.4.2023 n. 66 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 177 co. 2 e 230 co. 1 n. 2 Cp sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Firenze.

Bersaglio del rimettente è il combinato disposto degli artt. 177 co. 2 e 230 co. 1 n. 2 Cp, che viene ritenuto in contrasto con il dettato costituzionale sotto plurimi aspetti. In primo luogo, le disposizioni vengono censurate in quanto istitutive di un automatismo *ex lege* in virtù del quale al condannato all'ergastolo ammesso alla liberazione condizionale è obbligatoriamente applicata anche la misura della libertà vigilata: di qui, il contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., in quanto la libertà vigilata non è applicata in ragione della situazione concreta, bensì sulla scorta di un dato meramente formale (vale a dire la concessione della liberazione condizionale). I medesimi parametri costituzionali vengono evocati anche per lamentare la durata predeterminata e "fissa" della libertà vigilata, la quale non può variare in corso di attuazione della misura. Al metro dell'art. 3 Cost., le due disposizioni richiamate vengono censurate, infine, poiché accomunerebbero «situazioni soggettive differenti che, pur nel presupposto comune del sicuro ravvedimento, sono invece caratterizzate da percorsi rieducativi eterogenei».

La Corte ha giudicato le questioni non fondate, chiarendo che la libertà vigilata scaturente dall'ammissione alla liberazione condizionale «è solo nominalmente ascrivibile al genus delle misure di sicurezza». Nel caso dell'art. 230 co. 1 n. 2 Cp, infatti, la libertà vigilata non è disgiunta dalla liberazione condizionale: i due istituti «costituiscono un tutt'uno e si delineano, unitamente considerat[i], come una misura alternativa alla detenzione» (§7). Di qui, l'erroneità di ricondurre la misura *de qua* allo statuto proprio delle misure di sicurezza (che comporterebbe la valutazione in concreto della sussistenza e persistenza della pericolosità sociale dell'interessato). Quanto poi alla mancata "mobilità" della pena, la Corte precisa che nel caso in esame «l'individuazione del trattamento sanzionatorio non è assente, ma è stata già assicurata in tutte le sedi necessarie: in quella della predeterminazione legale, ad opera del legislatore, in sede di condanna, dal giudice, che ha così potuto irrogare una pena di entità proporzionata al fatto da questi commesso» (§9). Senza contare che il contenuto non tipizzato delle prescrizioni «permette al magistrato di sorveglianza di individualizzare la portata e l'inevitabile afflittività della libertà vigilata, anche quando applicata al condannato ammesso alla liberazione condizionale, e così di adattare la misura alle esigenze del singolo caso» (§10).

C. cost., 7.4.2023 n. 65 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 72-bis co. 1 Cpp, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico». In via consequenziale, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 70 co. 1 Cpp, nella parte in cui si riferisce all'infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»; dell'art. 71 co. 1 Cpp, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; dell'art. 72 co. 1 Cpp, nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico» e, nel co. 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».

Il Tribunale di Lecce ha censurato l'art. 72-bis Cpp e in subordine l'art. 159 ult. co. Cp sollevando, per entrambe le disposizioni, dubbi di compatibilità con l'art. 3 Cost. Descritta l'evoluzione normativa che ha scandito la vicenda dei c.d. eterni giudicabili (cioè degli imputati che, in quanto affetti da un'infermità mentale irreversibile, vedevano sospeso *sine die* il processo a loro carico), la Corte ha condiviso le preoccupazioni del rimettente, giudicando fondata la questione principale e assorbita quella subordinata. Il «riferimento esclusivo alla sfera psichica dell'imputato, che in linea astratta può dedursi [...] dall'impiego dell'aggettivo "mentale" nel testo dell'art. 72-bis cod. proc. pen., determina [...] un'irragionevole disparità di trattamento tra l'imputato, il quale non possa esercitare l'autodifesa in modo pieno a causa di un'infermità mentale *stricto sensu*, e quello che versi nella medesima impossibilità per un'infermità di natura mista, anche di origine fisica, la quale tuttavia comprometta anch'essa [...] le facoltà di "coscienza, pensiero, percezione, espressione» (§ 6, anche in richiamo alla sentenza Corte cost. n. 39 del 2004).

Per ricondurre a legittimità costituzionale la norma censurata, la Corte ha dunque evidenziato la necessità di sostituire l'esistente formulazione («mentale») con la parola «psicofisico». Ne segue che anche per «patologie diverse da quelle definibili in termini nosografici come malattie mentali occorre che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere qualora sussistano le condizioni indicate dall'art. 72-bis cod. proc. pen., cioè qualora lo stato psicofisico dell'imputato sia tale da impedirne in modo irreversibile la cosciente partecipazione al procedimento nel senso del pieno esercizio delle facoltà di autodifesa e non ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca» (§7). Stante il rapporto di chiara consequenzialità con la decisione assunta, la Corte ha dichiarato, negli stessi termini, anche l'incostituzionalità degli artt. 70 co. 1 (relativo agli accertamenti sulla capacità dell'imputato), 71 co. 1 (relativo alla sospensione del procedimento per



Osservatorio

incapacità dell'imputato) e dell'art. 72 co. 1 e 2 Cpp (relativo alla revoca dell'ordinanza di sospensione).

CORTE DI GIUSTIZIA
(di Oscar Calavita)

[C.G.U.E, G.C., 18.4.2023, E.D.L. \(Presidente del Consiglio dei Ministri\), C-699/21](#)

«L'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letti alla luce dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che:

- qualora sussistano valide ragioni di ritenere che la consegna di una persona ricercata, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, rischi di mettere manifestamente in pericolo la sua salute, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente tale consegna;
- qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona ricercata, gravemente malata, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, ritenga che esistano motivi seri e comprovati di ritenere che tale consegna esporrebbe la persona in questione ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, essa deve sospendere tale consegna e sollecitare l'autorità giudiziaria emittente a trasmettere qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere detta persona, nonché alle possibilità di adeguare tali condizioni allo stato di salute della persona stessa al fine di prevenire il concretizzarsi di tale rischio;
- laddove, alla luce delle informazioni fornite dall'autorità giudiziaria emittente nonché di tutte le altre informazioni a disposizione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, risulti che tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole, quest'ultima autorità deve rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo. Per contro, qualora il rischio suddetto possa essere escluso entro un tale termine ragionevole, deve essere concordata con l'autorità giudiziaria emittente una nuova data di consegna».

Il procedimento trae origine da una domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte costituzionale italiana, adita dalla Corte d'Appello di Milano in qualità di autorità di esecuzione di un mandato di arresto europeo (MAE) emesso dalla Croazia. Nel caso portato all'attenzione del Giudice delle Leggi, il soggetto consegnando, anche a seguito di perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Appello, è risultato essere affetto da

disturbi psicotici, con elevato rischio suicidario connesso a un eventuale stato di detenzione. Il giudice del rinvio rileva come né la DQ 2002/584/GAI, né la legge di recepimento nazionale n. 69/2005 prevedano motivi di rifiuto basati sulla violazione di un diritto fondamentale; evidenza altresì come la giurisprudenza del Lussemburgo abbia introdotto, in via pretoria, un motivo di rifiuto basato esclusivamente su carenze sistemiche degli ordinamenti nazionali che possano comportare la violazione di un diritto fondamentale. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, la Corte costituzionale chiede alla Corte di Giustizia se, in estrema sintesi, sia possibile rifiutare l'esecuzione di un MAE se vi è il concreto rischio che un soggetto possa subire un «grave pregiudizio alla salute» (§20), anche in assenza di una carenza sistematica e generalizzata nello Stato di emissione.

La Corte di Giustizia rileva, innanzitutto, come non vi sono disposizioni della DQ 2002/584/GAI che consentano allo Stato di esecuzione di rifiutare la consegna sulla base dello stato di salute del soggetto afflitto dall'ordine, in quanto si presume che le cure e i trattamenti offerti dagli Stati membri siano adeguati, a prescindere che avvengano in ambiente carcerario o *extra moenia*; al più, l'art. 23 par. 4 consente il differimento della consegna, in circostanze eccezionali, per situazioni di pericolo manifesto per la vita o la salute. La Corte non esclude, allora, che «la consegna di una persona gravemente malata possa comportare, per quest'ultima, un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell'articolo 4 della Carta, e ciò a causa del livello qualitativo delle cure disponibili nello Stato membro emittente oppure, in determinate circostanze, a prescindere da esso» (§39). Da ciò conseguirebbe la possibilità di sospendere al consegna ai sensi del citato art. 23 par. 4, ma, dovendo essere salvaguardato il funzionamento del MAE e la fiducia reciproca tra Stati, le autorità interessate, in virtù del principio di leale collaborazione, sono tenute ad instaurare un dialogo. In particolare, qualora l'autorità di esecuzione decida di sospendere la consegna, la stessa è tenuta a «chiedere all'autorità giudiziaria emittente di trasmettere qualsiasi informazione necessaria per assicurarsi che le modalità con le quali verranno esercitate le azioni penali all'origine del mandato d'arresto europeo o le condizioni dell'eventuale detenzione di tale persona permettono di escludere il rischio» di irrimediabile pericolo per la vita o la salute del consegnando (§47). Se l'autorità di emissione non fornisce garanzie sufficienti, al fine di scongiurare un differimento della consegna per un periodo di tempo indeterminato e di salvaguardare i diritti fondamentali della persona ricercata, l'autorità di emissione può rifiutare la consegna.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(di Oscar Calavita)

Non ci sono sentenza della Grande Camera o contro l'Italia rilevanti

Altra giurisprudenza:

Art. 2 (Violazione sostanziale e processuale - Indagine inefficace sulla morte del figlio della ricorrente durante il servizio militare obbligatorio - Mancato adempimento dell'obbligo di fornire una spiegazione plausibile per la sua morte): [C. Eur., 25.4.2023, *Ohanjanyan c. Armenia*, 70665/11](#);

Art. 5 par. 1 lett. f (Nessuna violazione - Trattenimento del richiedente in vista dell'espulsione per motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale - Rimedi giuridici - Tempo ragionevole) e **Art. 5 par. 4** (Nessuna violazione - Controllo sufficiente della legittimità del trattenimento) e **Art. 3** (Nessuna violazione sostanziale - Trattamenti inumani e degradanti - La detenzione in isolamento nel centro chiuso non costituisce un maltrattamento): [C. Eur., 18.4.2023, *N.M. c. Belgio*, 43966/16](#);

Art. 5 par. 3 (Violazione - Ragionevolezza e durata della custodia cautelare - Mancata indicazione da parte dei tribunali competenti, come da conclusioni della Corte Costituzionale, di ragioni pertinenti e sufficienti per giustificare la seconda parte della custodia cautelare per oltre due anni, con conseguente violazione generale) e **Art. 5 par. 4** (Violazione - Rapidità del controllo - Controllo della Corte costituzionale sulla legittimità della detenzione di durata superiore a due anni);

Art. 6 par. 1 (Violazione - Equo processo - Il ricorrente è stato privato di un'effettiva opportunità di contestare l'attendibilità di prove chiave a suo carico, di opporsi al loro uso e di produrre prove a suo favore - Inadeguato riesame delle obiezioni del ricorrente sull'attendibilità e sul valore probatorio delle prove dell'accusa - Mancata motivazione delle decisioni procedurali che hanno privato il ricorrente di un'effettiva opportunità di contestarle dinanzi a tribunali di grado superiore): [C. Eur., 27.4.2023, *Dursun Aliyev c. Azerbaijan*, 20216/14](#).